ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

23 novembre 2026 – 27 novembre 2026

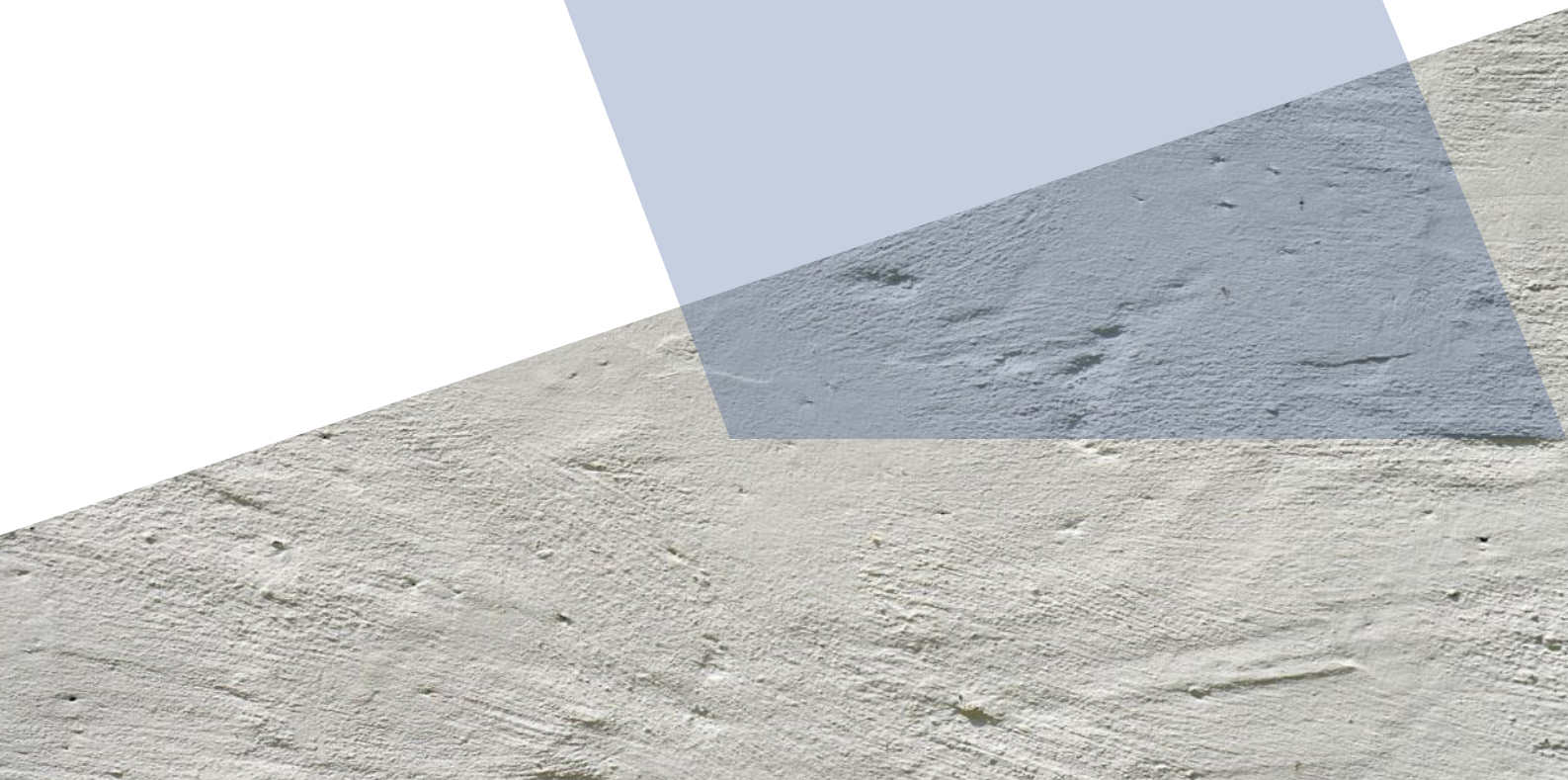

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

**** **** ****

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: DAL MIT I CHIARIMENTI SUL COMPENSO MASSIMO IN CASO DI NOMINA A LAVORI AVANZATI

Con il parere n. 4927/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del limite massimo del compenso complessivamente riconoscibile al Collegio consultivo tecnico (CCT), nell'ipotesi in cui il Collegio venga costituito quando l'esecuzione dei lavori risulti già in fase avanzata.

In particolare, è stato richiesto se, nei casi in cui trovino applicazione le riduzioni percentuali della parte fissa del compenso previste dal punto 7.2.3 delle Linee guida di cui al D.M. 17 gennaio 2022, il limite massimo del compenso complessivo debba essere determinato assumendo a riferimento la parte fissa calcolata secondo i criteri generali di cui al punto 7.2.1, lettera a), oppure quella effettivamente spettante a seguito delle predette riduzioni.

La risposta del MIT ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il compenso complessivo spettante al CCT non può superare il triplo della parte fissa. Tale disposizione, in considerazione del rinvio contenuto nell'articolo 1, comma 6, del medesimo Allegato, deve essere coordinata con la disciplina di dettaglio prevista dal paragrafo 7 delle Linee guida di cui al D.M. 17 gennaio 2022. In particolare, il punto 7.2.3 prevede la riduzione della sola parte fissa del compenso, nella misura del 30% qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo contrattuale e del 60% qualora sia superiore all'85%, senza prevedere una corrispondente riduzione della componente variabile, disciplinata autonomamente dal punto 7.2.1, lettera b).

Il MIT ha pertanto chiarito che, nelle ipotesi previste dal punto 7.2.3, il limite massimo del compenso complessivamente riconoscibile è costituito dalla somma della parte fissa effettivamente spettante, ridotta del 30% o del 60%, e della parte variabile effettivamente maturata, entro il limite massimo del doppio della parte fissa originariamente determinata ai sensi del punto 7.2.1, lettera a), anteriormente all'applicazione delle riduzioni.

Infine, il Ministero ha richiamato il punto 7.7.1 delle medesime Linee guida, precisando che il compenso di ciascun componente del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte e che, conseguentemente, in sede di richiesta di liquidazione, ciascun componente dovrà presentare fatturazione, notula o parcella nella misura del 50% del compenso spettante, rispettivamente, alla stazione appaltante e all'operatore economico.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del parere (**clicca qui**)

*** *** ***

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI: IL MIT CHIARISCE L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il parere n. 4736/2026, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, relativo al pagamento diretto ai subappaltatori.

In particolare, è stato richiesto se, alla luce della diversa formulazione della disposizione rispetto all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il termine «subcontraente» ricomprenda sia i subappaltatori sia i titolari di subcontratti, ovvero se il pagamento diretto ai subappaltatori sia consentito esclusivamente in caso di inadempimento dell'appaltatore.

La risposta del MIT ha richiamato le fattispecie di pagamento diretto previste dalla disposizione, ossia quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento dell'appaltatore oppure su richiesta del subcontraente, ove la natura del contratto lo consenta.

Il MIT ha precisato che il termine «subcontraente», utilizzato nell'elencazione di tali fattispecie, costituisce un'espressione di carattere generale, comprensiva sia dei soggetti che hanno concluso con l'appaltatore contratti di subappalto sia di quelli che hanno concluso subcontratti. Una diversa lettura risulterebbe contraria alla ratio legis, volta ad assicurare tutele di pagamento ai soggetti che prendono parte alla relazione dell'appalto.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del parere (**clicca qui**)

*** *** ***

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO: I CHIARIMENTI ANAC SU AFFIDAMENTI, DIGITALIZZAZIONE E VIGILANZA

Con il Comunicato n. 15/2026, l'ANAC è intervenuta sulle regole per l'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo realizzate dai privati, con particolare riferimento al valore dei lavori, agli obblighi di digitalizzazione e tracciabilità e ai controlli dei Comuni.

Il Comunicato affronta alcune criticità emerse durante le verifiche dell'Autorità, tra cui ritardi, lavori non completati o privi di regolare collaudo e controlli insufficienti da parte dei Comuni. Vengono inoltre chiarite le regole per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee e per l'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG).

In questo quadro, l'ANAC richiama l'articolo 13, comma 7, del d.lgs. 36/2023, che prevede l'applicazione del Codice dei contratti pubblici a questi affidamenti, con le eccezioni indicate nell'Allegato I.12, tra cui quelle relative alla programmazione e agli incentivi per le attività tecniche. Per l'esecuzione dei lavori si applicano soltanto le disposizioni sul collaudo dell'articolo 116. I privati sono inoltre esclusi dall'obbligo di qualificazione previsto per le stazioni appaltanti.

Per individuare la procedura di affidamento, l'Autorità precisa che occorre sommare il valore di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria collegate allo stesso intervento edilizio, anche se suddivise in più lotti. Il criterio, richiamato nelle Linee guida

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

ANAC n. 4 e nel parere del Consiglio di Stato n. 2942/2018, serve a evitare che i lavori vengano divisi per aggirare le soglie europee.

Se il valore complessivo è inferiore alla soglia europea, il privato può realizzare direttamente soltanto le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento edilizio, secondo l'articolo 16, comma 2-bis, del d.P.R. 380/2001 e l'articolo 5 dell'Allegato I.12. Per le opere primarie non funzionali e per quelle secondarie di importo inferiore alla soglia si applica invece l'articolo 50 del Codice. Per gli affidamenti di valore pari o superiore alla soglia europea valgono le procedure di gara degli articoli 71 e 72 del d.lgs. 36/2023.

Quanto alla digitalizzazione, l'ANAC conferma che le gare soggette al Codice devono essere gestite attraverso piattaforme digitali certificate, con acquisizione del CIG tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). L'obbligo vale anche per le gare legate a convenzioni stipulate quando era in vigore il d.lgs. 50/2016, mentre per gli altri aspetti restano applicabili le norme vigenti alla data della convenzione, secondo l'articolo 226, comma 2, lettera c), del nuovo Codice. Dopo la stipula, i privati devono comunicare soltanto la conclusione del contratto e il collaudo.

L'Autorità raccomanda inoltre ai Comuni di mettere a disposizione dei privati, su richiesta, le proprie piattaforme digitali, lasciando a questi ultimi la gestione della gara e i relativi costi. La trasmissione dei dati alla BDNCP contribuisce anche al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013, quando applicabili.

Il Comunicato chiarisce inoltre che anche per le opere primarie funzionali sottosoglia, escluse dalle procedure del Codice, restano obbligatori la tracciabilità dei pagamenti e l'acquisizione del CIG, secondo la determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata dalla delibera n. 176/2026, e la delibera n. 584/2023. Per ottenere il codice è prevista la scheda P3_1 del sistema ANAC, utilizzabile anche tramite il servizio online della Piattaforma Contratti Pubblici.
Quanto ai controlli, l'ANAC ricorda che il privato è responsabile del progetto, della scelta dell'impresa e dell'esecuzione dei lavori, mentre al Comune spettano la vigilanza e l'approvazione dei progetti, delle eventuali modifiche e del collaudo. La nomina dei collaudatori spetta al privato, secondo l'articolo 116, comma 4, lettera b), del Codice, nel rispetto dei requisiti di competenza e indipendenza e delle eventuali modalità previste dalla convenzione.

Infine, l'Autorità sottolinea l'importanza di prevedere nelle convenzioni adeguate forme di controllo e di mantenere valide le garanzie economiche fino all'approvazione del collaudo. Comuni e privati che operano come stazioni appaltanti sono invitati a seguire, per quanto possibile, le indicazioni del Comunicato anche per le convenzioni stipulate prima dell'applicazione del nuovo Codice.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Comunicato (**clicca qui**)

*** *** ***

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

Focus Giurisprudenza

*** *** ***

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28/10/2026, N. 7828

Con la sentenza n. 7828/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle conseguenze del mancato assolvimento dell'imposta di bollo nell'ambito di una procedura di affidamento di lavori pubblici, escludendo che tale omissione possa condurre all'esclusione del concorrente dalla gara.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un provvedimento di esclusione di un operatore economico da una gara per l'affidamento di lavori stradali. L'esclusione era stata adottata a seguito della mancata regolarizzazione dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione: il disciplinare di gara prevedeva infatti che la domanda dovesse essere presentata nel rispetto delle disposizioni del d.P.R. n. 642/1972 in materia di bollo.

In primo grado il TAR aveva respinto il ricorso. L'operatore escluso aveva quindi proposto appello, articolato in sei motivi. Il primo lamenta un *error in iudicando et in procedendo*, per violazione degli artt. 97 Cost. e 19 d.P.R. n. 642/1972, difetto di motivazione e omessa pronuncia. Il secondo denuncia un *error in procedendo*, per violazione del d.lgs. n. 82/2005 e mancata comunicazione via PEC dell'invito al soccorso istruttorio. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto contestano invece un *error in iudicando*, rispettivamente per errata qualificazione della fattispecie ed erronea applicazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, per violazione del principio del risultato e illegittimità dell'automatismo espulsivo, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e per violazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità e ragionevolezza.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello. Il Collegio ha osservato che il pagamento dell'imposta di bollo costituisce un adempimento di natura esclusivamente fiscale, la cui omissione non può mai condurre all'esclusione del concorrente. Ciò emerge dall'art. 19 d.P.R. n. 642/1972, il quale prevede che i pubblici ufficiali non possano rifiutarsi di ricevere o di assumere a base dei propri provvedimenti atti non in regola con l'imposta di bollo, dovendo invece trasmetterli all'ufficio competente per la regolarizzazione entro trenta giorni. Gli adempimenti fiscali non possono dunque condizionare la ricezione dell'atto, e dalla mancata regolarizzazione non può derivare alcun automatismo espulsivo.

Per le stesse ragioni è stata ritenuta irrilevante l'attivazione del soccorso istruttorio, rispetto al quale il Collegio ha precisato di non dover verificare se l'invito fosse stato ritualmente ricevuto sulla casella PEC dell'operatore. Tale strumento, infatti, può essere utilizzato per sanare incompletezze documentali richieste dalla legge a pena di esclusione, ma non per imporre l'adempimento di obblighi di natura esclusivamente fiscale, la cui esazione spetta agli uffici finanziari e non al seggio di gara.

Di conseguenza, a fronte del mancato versamento dell'imposta, la stazione appaltante avrebbe potuto unicamente sollecitare l'esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

dell'amministrazione finanziaria, non essendo l'esclusione prevista dalla legge per tale ipotesi.

Il Consiglio di Stato ha pertanto riformato la sentenza di primo grado e annullato il provvedimento di esclusione, con condanna solidale dell'amministrazione e della controinteressata alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.

Per una lettura integrale della sentenza, **clicca qui**

*** *** ***

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 04/11/2026, N. 8046

Con la sentenza n. 8046/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'applicazione del meccanismo di compensazione dei prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 negli appalti pubblici di lavori rientranti nei settori speciali, con particolare riferimento all'individuazione del prezzario da utilizzare per il calcolo degli incrementi.

La vicenda trae origine da una controversia relativa alla quantificazione delle somme spettanti a titolo di compensazione prezzi nell'ambito di un appalto per lavori di rifacimento di reti di adduzione idrica, soggetto, *ratione temporis*, alla disciplina del d.lgs. n. 50/2016. La questione riguardava, in particolare, la possibilità di assumere quale parametro di riferimento i prezzari regionali aggiornati per gli anni 2022 e 2023, in luogo degli elenchi prezzi adottati dalla stazione appaltante, in considerazione della prevalenza, nell'elenco prezzi posto a base di gara, di voci tratte dal prezzario regionale del 2020.

In primo grado, il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e respinto i motivi aggiunti, riconoscendo la natura autonoma e composita dell'elenco prezzi elaborato dalla stazione appaltante ed escludendo, conseguentemente, l'obbligo di determinare la compensazione sulla base degli aggiornamenti del prezzario regionale.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo corretta la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto la successiva determinazione della stazione appaltante aveva superato gli effetti lesivi dell'atto originariamente impugnato e le domande di accertamento e di condanna erano state riproposte con i motivi aggiunti.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la distinzione tra il meccanismo di revisione dei prezzi e quello compensativo previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022, finalizzato a neutralizzare gli effetti degli incrementi straordinari dei costi delle materie prime intervenuti durante l'esecuzione del contratto.

Con riferimento al parametro da utilizzare per il calcolo della compensazione, il Consiglio di Stato ha rilevato che, alla luce delle previsioni del capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi posto a base di gara era stato autonomamente elaborato dalla stazione appaltante e presentava natura composita, comprendendo sia voci mutuate dal prezzario regionale sia voci determinate mediante specifiche analisi dei prezzi o ricavate da altri prezzari. La

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

prevalenza quantitativa ed economica delle voci tratte dal prezzario regionale non è stata ritenuta idonea a modificare tale qualificazione, poiché una diversa valutazione avrebbe comportato una sostituzione del giudice alle scelte operate dalla stazione appaltante.

Il Collegio ha pertanto respinto la pretesa di ottenere una compensazione nella misura del 90% dell'incremento risultante dall'applicazione dei prezzari regionali aggiornati, al netto del ribasso d'asta, rilevando altresì che la domanda formulata in primo grado era stata parametrata esclusivamente agli aggiornamenti del prezzario regionale, senza che fosse stata avanzata alcuna pretesa relativa a ulteriori incrementi derivanti dall'aggiornamento del prezzario della stazione appaltante.

Per una lettura integrale della sentenza, **clicca qui**

*** *** ***

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it